

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 7/2018

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 febbraio 2017 per il triennio decorrente dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2020, per esprimere il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di terza variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, esercizio 2018 (ex art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Visto l'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]”.

Visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater [...]”.

Visto l'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno [...]”.

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: “[...] pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]”.

Visto l'art. 239, comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto

dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]”.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Visto il decreto 30 marzo 2016, concernente *“Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, entrato in vigore il 22 aprile 2016, giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 21 aprile 2016, n. 93).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, gli articoli n. 2, n. 32, n. 131, n. 132, n. 133 e n. 134.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Visto il verbale n. 017/2017 del 29/11/2017, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (ex art. 239, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 053/2017 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati. Adozione degli adempimenti correlati e conseguenti”*.

Visto il proprio verbale n. 02/2017 del 31 marzo 2017, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2016 (ex art. 239, comma 1, lettera *d*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 015/2017 del 20.04.2017 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016”*.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2018 del 09 marzo 2018 ad oggetto: “*TERZA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020, ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.*”;

Esaminati i prospetti allegati alla predetta proposta di deliberazione, predisposti dal Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola ed illustrati al sottoscritto, dai quali si evince che occorre apportare una variazione alle previsioni del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, mentre gli esercizi finanziari 2019 e 2020 rimangono invariati.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio.

Dato atto che la proposta di variazione si concretizza come di seguito riportato.

<i>Descrizione della variazione - esercizio finanziario 2018</i>	
Maggiori entrate	+10.000,00
Avanzo di amministrazione	+0,00
Fondo pluriennale vincolato	+0,00
Minori spese	+0,00
Totale della variazione (A)	+10.000,00
<i>Descrizione della variazione - esercizio finanziario 2018</i>	
Minori entrate	-0,00
Maggiori spese	+10.000,00
Totale della variazione (B)	+10.000,00
<i>Risultanze finali - esercizio finanziario 2018</i>	
Differenza (C) = (A) – (B)	0,00

<i>Risultati dell'esercizio finanziario 2018</i>				
Descrizione	Stanziamento iniziale	Stanziamento in corso	Variazioni	Risultanze finali
Totale generale entrate	23.107.462,00	23.152.462,00	+10.000,00	23.162.462,00
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	+/-0,00	0,00
F.do pluriennale vincol.	242.990,00	1.596.088,19	+/-0,00	1.596.088,19
Totale generale spese ^(*)	23.350.452,00	24.748.550,19	+10.000,00	24.758.550,19
^(*) di cui F.do plur. vin.	242.990,00	242.990,00	+/-0,00	242.990,00

Riscontrato che per le partite di giro non si registrano movimenti.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Rilevato che la proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 assicura il mantenimento degli equilibri e conferma il pareggio di bilancio.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio.

Dato atto che le variazioni proposte, avuto riguardo agli interventi complessivi, appaiono congrue ed attendibili e che, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati dagli artt. 165 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di formazione e modifiche al bilancio di previsione finanziario, oltre alle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie in materia di contabilità.

Esaminati i prospetti predisposti dal Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola dai quali emergerebbe la possibilità anche con le (nuove) previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il conseguimento del saldo non negativo di cui all'art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in relazione alla suindicata proposta di variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, esercizio 2018, (ex art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): “TERZA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020, ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.”.

Trezzo sull'Adda, 13 marzo 2018

Il Revisore unico dei Conti



Rag. Lorenzo Zanisi